

# COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

\*\*\*\*\*

## ORDINANZA SINDACALE N. 6 / 2024

### OGGETTO: PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZO DELLE SPIAGGE E DEI LITORALI DEL TERRITORIO COMUNALE

#### IL SINDACO

**Vista** la Determinazione n. 663 del 03.04.2020 con la quale la Regione Autonoma Sardegna, Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha adottato l'Ordinanza Balneare Regionale che regola le attività lungo gli arenili e i litorali;

**Vista** l'Ordinanza n°8 del 7/7/2021 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte in materia di "Sicurezza alla balneazione";

**Visto** il Regolamento Comunale per la tutela e il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 13/3/2024;

**Considerato** a seguito della ormai avviata stagione estiva, il crescente numero di frequentatori di spiagge e litorali e dell'arrivo di numerosi turisti, che avranno particolare concentrazione nei mesi di luglio, agosto e settembre;

**Ritenuto opportuno**, al fine di garantire la serena fruizione delle spiagge e dei litorali emettere opportuno provvedimento;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

#### ORDINA

**che a far data dall'emissione della presente ordinanza, nelle spiagge e lungo i litorali, del territorio Comunale è fatto obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni:**

- a) E' vietato occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli etc., nonché

- natanti, la fascia della battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito;
- b) E' vietato lasciare posizionati, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, ecc.;
  - c) E' vietato praticare sull'arenile e sulla battigia i giochi tipo (palla, racchette o tamburelli, ecc...);
  - d) E' vietato conferire i rifiuti in maniera indifferenziata nei contenitori presenti nelle spiagge;
  - e) E' vietato l'abbandono, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto (compresi i mozziconi di sigarette);
  - f) E' vietato asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quali, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli, conchiglie, parti di roccia, etc...);
  - g) E' vietato transitare e/o sostare sull'arenile e nelle zone di vegetazione (giunchi, poseidonia, ect..) con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso e altri mezzi specificamente autorizzati;
  - h) E' vietato accedere o sostare con roulotte e camper o posizionare tende da campeggio o altre attrezzature similari;
  - i) E' vietato transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale da affezione negli arenili, anche se munito di museruola o guinzaglio, tranne che nella spiaggia sita in località Giunco/Bubbò identificata a tale scopo. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento ed i cani guida per i non vedenti;
  - j) E' vietato utilizzare riproduttori sonori a volume tale da arrecare disturbo alla quiete;
  - k) E' vietato accendere fuochi, e/o introdurre ed usare qualsiasi tipo di sostanza infiammabile;
  - l) E' vietato effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi;
  - m) E' consentito il commercio in forma itinerante esclusivamente a piedi, solo ai commercianti regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo dall'Amministrazione Comunale;
  - n) E' vietato il commercio in forma itinerante negli specchi acqueei entro i limiti delle

acque dedicate alla balneazione;

- o) E' vietato pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc....) durante gli orari di balneazione ed in presenza di altre persone negli arenili;
- p) Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni in materia, previste nella Determinazione della Regione Sardegna n°663 del 3/4/2020 e nella Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte n°8 del 7/7/2021;

La presente Ordinanza Sindacale annulla e sostituisce la precedente Ordinanza Sindacale n°25/2020 del 06/07/2020;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi;
- notificata alla Prefettura di Cagliari;
- notificata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte;
- notificata al Comando della Stazione Carabinieri di Carloforte;
- notificata alla Polizia Locale.
- venga pubblicizzata attraverso tutti i canali social a disposizione del Comune in modo da darne massima divulgazione e informazione alla cittadinanza;

### **AVVERTE**

Che i trasgressori di quanto disposto dalla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o reato, ai sensi delle vigenti normative in materia;

### **AVVISA**

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

## DEMANDA

Agli agenti della Polizia Locale il controllo e l'esecuzione della presente ordinanza

Li, 03/07/2024

IL SINDACO  
ROMBI STEFANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)